

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Modalità per l'acquisizione d'Ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle Autocertificazioni e sulle Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà.

(Art. 71 e 72, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione N. 14/2011).

L'Art. 15 della Legge 183/2011 ha modificato l'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2011, disponendo che **“le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 della medesima Legge, tali modifiche hanno effetto a partire **01.01.2012** e da tale data ogni certificato anagrafico, di stato civile ed elettorale deve riportare, a pena di nullità, la dicitura **“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**, come previsto dal secondo comma dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà. Inoltre la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

A decorrere dal 01.01.2012, pertanto, i certificati rilasciati, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di Bollo, potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.

Gli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevedono l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino. In particolare, l'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000 prevede che in tutti i casi in cui l'Amministrazione Pubblica procede ad effettuare tali verifiche, le informazioni debbono essere acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Le verifiche dovranno essere effettuate, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000. Nello specifico, potrà essere usato il sistema **dell'attestazione di concordanza** di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati.

L'Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura potrà essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno altresì rispettare alcuni requisiti minimi; in particolare devono :

1. essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;
2. indicare necessariamente numero e data di protocollo.

Tali richieste potranno quindi essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

1. (Preferibilmente) tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: **comune.voghiera.fe@legalmail.it**;
2. In caso di temporaneo malfunzionamento del suddetto indirizzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: **demografici@comune.voghiera.fe.it**
3. tramite fax al n. **0532-818030**, (in tal caso le richieste sono valide solo se è possibile assicurare la certezza della loro fonte di provenienza: i fax dovranno recare la segnatura di protocollo).
4. a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Voghiera – V.le B. Buozzi n. 12/b – 44019 Voghiera (Fe).

Le richieste così pervenute saranno evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa.

La mancata risposta entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione nella valutazione della performance individuale dei Responsabili dell'omissione.

La disposizione normativa sopra citata prevede che "le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti".

A tal fine, nelle more dell'adozione di un eventuale apposito Regolamento che disciplini organicamente la materia, si ritiene opportuno disporre la seguente organizzazione:

- **la Sig.a Maria Raffaella Chierici, responsabile del procedimento dei servizi demografici, è individuata quale responsabile per la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre Amministrazioni precedenti.**

Le competenze a carico di detto ufficio saranno esercitate con le seguenti modalità:

- **direttamente** per il rilascio delle attestazioni anagrafiche e di stato civile.
- **tramite richiesta** della documentazione ai Responsabili dei Settori competenti che dovranno fornirla entro **quindici giorni**.

Si ricorda l'obbligo di effettuare i **controlli** delle dichiarazioni sostitutive rese, con riferimento a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, e **le sanzioni, anche di natura penale**, previste in caso di **dichiarazioni mendaci**.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria Di Paola